

Procedura Istituzione e Gestione dell'Albo Collaboratori/Consulenti di Sias SpA

Emesso il 20/04/2017 Revisionato il 21/02/2020



www.monzanet.it



Premessa

Il presente documento (d'ora in poi Regolamento) disciplina le modalità di iscrizione e la gestione dell'Albo Collaboratori e prestatori d'opera (di seguito anche Albo) di Sias S.p.A. (di seguito SIAS).

Nell'Albo sono iscritti i prestatori d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, che ne facciano richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate nel presente documento, e che, ad insindacabile giudizio di Sias S.p.A. ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere selezionati per il conferimento di incarichi professionali.

In ogni caso, contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico, si provvede alla iscrizione del collaboratore stesso qualora già non iscritto all'Albo.

1. Scopo e campo di applicazione

L'istituzione dell'Albo mira a garantire che la scelta del collaboratore, previamente qualificato in relazione alla sua esperienza e professionalità, avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e confronto.

L'Albo Collaboratori di SIAS costituisce l'archivio, elettronico e/o cartaceo, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative ai prestatori d'opera.

L'Albo è articolato in 10 Aree professionali come definite nel successivo art. 2

La tenuta dell'Albo Collaboratori è garantita dall'ufficio Acquisti di SIAS.

L'iscrizione nell'Albo non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi.

Resta ferma la facoltà di SIAS, qualora non siano presenti, ovvero in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare anche collaboratori non iscritti all'Albo e ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli anche per precedenti rapporti contrattuali, per il conferimento di incarichi di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione, ovvero di individuarli sulla base di indagini di mercato.

L'Albo Collaboratori è tenuto costantemente aggiornato. Per ogni collaboratore è prevista la gestione anche di informazioni di natura qualitativa relative alla buona esecuzione dei servizi affidati.

I collaboratori interessati ad essere iscritti nell'Albo possono presentare apposita richiesta. L'ufficio preposto, unitamente alla struttura aziendale competente per materia, effettuerà l'istruttoria e, in caso positivo, provvederà ai nuovi inserimenti.

SIAS si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Albo Collaboratori qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni ne verrà data adeguata informazione sul sito internet della società www.monzanet.it





Per i collaboratori dell'Unione Europea, per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti, valgono le medesime indicazioni disposte per le imprese ed i cittadini italiani con l'obbligo di predisporre la traduzione in italiano di eventuali documenti in lingua straniera.

Qualora la legislazione dello Stato straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti tra quelli indicati, a pena di esclusione, i documenti possono essere sostituiti da dichiarazioni rese innanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa ovvero innanzi ad un notaio o ad un pubblico ufficiale che siano autorizzati a riceverle e ad attestarne l'autenticità in base alla legislazione dello Stato straniero.

Di seguito vengono individuate le modalità operative, i flussi di attività connessi all'accertamento e alla verifica di ammissibilità della domanda di iscrizione, alla sussistenza dei requisiti necessari, alla verifica della permanenza dei requisiti stessi per il mantenimento o alla cancellazione dall'Albo e le relative responsabilità.

2. Struttura dell'Albo

L'Albo Collaboratori è strutturato nelle seguenti 10 Aree professionali:

Area 1:	Legale	
Area 2	Amministrativo/Contabile	
Area 3	Tributaria/Fiscale	
Area 4	Editoriale/ Comunicazione	
Area 5	Fotografia e video	
Area 6	Sportiva	
Area 7	Tecnico professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri)	
Area 8	Medico del lavoro/Servizi Sanitari	
Area 9	Formazione/Coach	
Area 10	Servizi Generali	

3. Ufficio Responsabile della tenuta dell'Albo

Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo è la struttura competente, così come individuata all'art. 1.

4. Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo Collaboratori avviene secondo la disciplina del presente Regolamento e con le modalità operative di seguito riportate:

4.1 Prima iscrizione

Presentazione e gestione della domanda di iscrizione





La richiesta di iscrizione, di aggiornamento o di cancellazione del proprio profilo può essere effettuata in ogni momento.

I collaboratori per essere iscritti all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- essere titolare di Partita IVA:
- godere dei diritti civile e politici;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 4 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabile;
- di avere i requisiti di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nonché comprovata capacità e professionalità in relazione al curriculum vitae presentato.

La perdita dei citati requisiti comporta la cancellazione del collaboratore dall'elenco.

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo l'**Allegato A (Domanda di iscrizione)**, sottoscritta e corredata dalla dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti, dalla seguente documentazione:

- 1. curriculum vitae;
- 2. copia del tesserino di iscrizione all'ordine professionale (se applicabile);
- 3. copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità (se applicabile);
- 4. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, deve essere inviata all'indirizzo inviata via PEC all'indirizzo <u>sias-acquisti@pec.it</u>

Nota: ai fini dell'inserimento nell'Albo non sono considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

Ufficio competente e fase istruttoria

I responsabile degli Uffici competenti per materia effettuano sulle domande la fase istruttoria comportante un esame diretto a verificare la sussistenza dei requisiti formali, nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Tale attività è diretta, inoltre, a verificare/espletare:

- la sussistenza dei requisiti necessari, previsti dalla normativa vigente per gli incarichi di collaborazione professionale, quali contratti di prestazione d'opera, ex art. 2222 e segg. c.c., nonché dal presente Regolamento;
- l'attinenza dell'Area per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo con le attività proprie del collaboratore, secondo le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e della documentazione obbligatoria di comprova dei requisiti tecnico/professionali;

Il collaboratore è informato circa eventuali carenze di dichiarazione o documentazione con apposita comunicazione che viene inviata alla mail indicata dal collaboratore stesso in sede di domanda.



Nota: SIAS può attivare, a proprio insindacabile giudizio, tutti i controlli ritenuti necessari ai fini di determinare l'ammissibilità o meno dei collaboratori.

Esito della domanda di iscrizione

A seguito della verifica con esito positivo della domanda di iscrizione e successiva ammissione del collaboratore, gli uffici competenti aggiornano le sezioni dell'Albo Collaboratori, secondo quanto disposto dal presente documento.

Solo in caso di esito negativo (irregolarità, incompletezza, inammissibilità, etc.) SIAS provvede ad inviare via mail ai collaboratori interessati apposita comunicazione scritta adeguatamente motivata.

Diversamente, i collaboratori che, decorso il termine di 60 giorni per il completamento dell'istruttoria, non ricevano alcuna comunicazione, potranno considerarsi iscritti all'Albo.

4.2 Mantenimento dell'iscrizione ed aggiornamento della posizione

SIAS procede periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dal collaboratore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente documento.

Al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, ciascun collaboratore deve comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite e alle dichiarazioni già rese.

In particolare, è possibile:

- modificare i dati anagrafici (domicilio, recapiti, etc.);
- aggiornare il proprio curriculum vitae, se necessario.

Tale comunicazione deve essere inviata via PEC all'indirizzo <u>sias-acquisti@pec.it</u>, utilizzando l'apposito **Allegato C (comunicazione di variazione)**.

4.3 Casi di sospensione

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione di SIAS e comunque non inferiore a 30 giorni, qualora il collaboratore:

- si renda colpevole di significative inadempienze contrattuali;
- sia denunciato all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, correttezza commerciale e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e fiscale.



4.4 Cancellazione

Oltre alla ipotesi di cui al precedente art. 4.3, costituisce causa di cancellazione dall'Albo il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:

- 1. mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato;
- 2. accertata mancanza dei requisiti posseduti in sede di iscrizione, anche a seguito di verifiche a campione:
- 3. accertata irregolarità di comunicazioni relative a informazioni e/o documentazioni false:
- 4. perdita dei requisiti soggettivi dichiarati (requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
- 5. perdita dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- 6. reiterato mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti, etc.);
- 7. mancata comunicazione, allo scadere del triennio (art.6), di conferma di iscrizione nei termini previsti;
- 8. omessa o parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste, di variazioni intervenute successivamente all'iscrizione;
- 9. in ogni tempo su esplicita richiesta dell'interessato.

Ai fini della cancellazione, SIAS considera valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte dei collaboratori iscritti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

5 Affidamento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti sulla base di quanto disciplinato dal regolamento delle procedure acquisti di SIAS.

A conclusione degli incarichi ricevuti, il Responsabile dell'area in cui il collaboratore avrà prestato la sua opera, predisporrà una relazione di sintesi in merito alle attività svolte esprimendo un giudizio sulla capacità e professionalità del collaboratore dimostrata nel corso del rapporto contrattuale.

6 Validità dell'iscrizione

Non è previsto alcun termine di scadenza per l'iscrizione che, pertanto, può essere effettuata in ogni momento.

Con periodicità triennale il collaboratore è tenuto a confermare la propria volontà di rinnovare l'iscrizione all'Albo, con l'aggiornamento delle dichiarazioni e del curriculum vitae presentati all'atto della richiesta di iscrizione, utilizzando l'apposito Allegato B (conferma iscrizione).





7 Trattamento Dati Personali

In riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679, breviter GDPR, SIAS S.p.A. tratta i dati personali del collaboratori, mediante strumenti sia manuali che elettronici, in maniera lecita, corretta e trasparente così come indicato nell'apposita informativa privacy (GDPR ARTT. 12,13 (1),14,15-22,34) che il collaboratore con la presentazione della domanda di iscrizione (Allegato A) dichiara di aver letto e accettato e che è pubblicata sul sito www.monzanet.it.

Titolare del trattamento è SIAS., con sede in Monza, Via Vedano 5.

8 Codice Etico di SIAS

L'operatore economico si impegna fin dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Collaboratori ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, i principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Società predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, uniformando il proprio comportamento.

Il collaboratore ha l'onere, con l'iscrizione nell'Albo, di prendere visione del predetto Codice Etico pubblicato sul sito <u>www.monzanet.it</u>.

9 Legge Applicabile e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia inerente al presente documento, è esclusivamente competente il Foro di Monza.

10 Allegati: Modulistica

Di seguito è riportata la modulistica richiamata nel presente Regolamento e che il collaboratore deve utilizzare secondo quanto prescritto negli articoli precedenti:

- Allegato A Domanda di iscrizione
- Allegato B Conferma di iscrizione + Allegato B1 Dichiarazione permanenza possesso requisiti
- Allegato C Comunicazione di variazione

www.monzanet.it

Le dichiarazioni devono essere rese dal collaboratore complete dei dati richiesti.



Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, SIAS si riserva di procedere a verifiche d'ufficio.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

www.monzanet.it